

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **02/A/160301**

San Fior, lì 01/03/2016

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

### OGGETTO: **Il nuovo bilancio d'esercizio**

Il D.Lgs. 18-8-2015 n. 139<sup>1</sup>, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2015, n. 205, ha rivoluzionato il sistema dei bilanci d'esercizio.

L'entrata in vigore delle modifiche è fissata al **1° gennaio 2016**; tuttavia, il principio di continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione e la necessità di assicurare il confronto con i dati dell'esercizio precedente, di fatto, impongono di considerarne parte degli effetti già nei bilanci del 2015 in chiusura.

Senza pretesa di esaustività, in attesa dell'indispensabile intervento dell'OIC<sup>2</sup>, si riepilogano qui di seguito alcune delle principali novità.

### **Obbligo di redazione del rendiconto finanziario**

Una prima novità di grande impatto è la modifica del primo comma dell'art. 2423 del codice civile con l'inserimento della previsione secondo la quale gli amministratori delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria *"devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal **rendiconto finanziario** e dalla nota integrativa"*.

Il nuovo art. 2425-ter del C.C. stabilisce che *"dal **rendiconto finanziario** risultano, **per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente**, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci"*.

<sup>1</sup> Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge".

<sup>2</sup> Il terzo comma dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, comunque abbastanza tardivamente, prevede che l'Organismo Italiano di Contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle modifiche introdotte dal decreto al codice civile e al D.Lgs. 127/1991.

E' di tutta evidenza come l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario indicando i dati "per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente" **rende necessaria la sua predisposizione fin dall'attuale esercizio in chiusura (2015).**

Per quanto riguarda i principi e le modalità di redazione del rendiconto finanziario, che non possono essere oggetto di trattazione in questa sede, si rinvia al Principio OIC 10.

### Principio di rilevanza

E' stata inserito un nuovo comma 4 nell'articolo 2423 del codice civile, in base al quale "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. **Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.** Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione che contempla l'applicazione del principio di rilevanza nella rilevazione, valutazione, presentazione e informativa degli accadimenti in bilancio".

Il contenuto innovativo appare modesto (l'OIC 11, infatti, indica la "Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio" tra i "postulati" di bilancio) e presenta contorni abbastanza indefiniti.

Dal momento che il "postulato" assurge al rango di "principio", si dovrà, per esempio, considerare perfettamente inutile la rilevazione di ratei e risconti di importo marginale?

L'unica cosa davvero chiara è che le scritture contabili devono essere regolarmente tenute, fermo restando che il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (art. 2216 C.C.).

### Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

E' stato introdotto nel primo comma dell'art. 2423-bis, al numero 1-bis), il nuovo principio secondo il quale "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata **tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto**"<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Il nuovo testo va a compensare la contestuale abrogazione dell'infelice espressione "nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato", precedentemente contenuta nel numero 1) dello stesso comma.

La mente corre immediatamente alla annosa questione **dell'obbligo di legge** per le aziende che non adottano gli IAS (principi contabili internazionali) **di rilevare i contratti di leasing con l'inadeguato metodo patrimoniale**, in base al quale l'iscrizione in bilancio del bene strumentale viene differita al momento del riscatto (al passaggio di proprietà) ed i canoni di leasing sono imputati al conto economico alla stregua dei corrispettivi di una mera locazione.

Lo IAS 17 (Principio Contabile Internazionale), facendo prevalere la sostanza sulla forma, considera, invece, il leasing finanziario (con i rischi prevalentemente a carico dell'utilizzatore) come un **acquisto con collegato finanziamento**; ne discende l'obbligo di applicazione del criterio di contabilizzazione c.d. "*finanziario*" che prevede l'iscrizione:

- nello Stato Patrimoniale, del costo del bene oggetto del contratto di leasing tra le attività (a prescindere dal previo passaggio di proprietà) e correlativamente, tra le passività, il debito contratto per la sua acquisizione;
- nel conto economico, degli ammortamenti nonchè degli oneri finanziari di leasing (scorporando gli interessi impliciti nel canone).

In Italia, l'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 28-2-2005 n. 38, nel testo modificato dall'art. 20, comma 2, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, **concede unicamente alle società diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata<sup>4</sup>**, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (e, ovviamente, diverse dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter di cui si dirà più avanti), **la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali (IAS)**.

Per le (numerose) **società diverse** da quelle "maggiori" (poche), invece, la legislazione nazionale continua anacronisticamente ad imporre il **metodo patrimoniale**; questo "lacciolo" appare davvero inspiegabile, anche in considerazione del fatto che la mancanza del diritto di proprietà sul bene, a legislazione vigente, non è affatto di ostacolo all'iscrizione del bene nell'attivo di bilancio, come ad esempio avviene nel caso di beni acquisiti "**con riserva di proprietà**".

La mancata modifica dell'art. 2427, co. 1, n. 22) del C.C, secondo il quale "*la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni ..... le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono*

---

<sup>4</sup> Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

oggetto, sulla base di un **apposito prospetto**<sup>5</sup> dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio", di fatto, **sembra riconfermare l'anacronistica regola.**

Anche il principio contabile OIC 1, al momento non ancora aggiornato, si limita a raccomandare di inserire nella nota integrativa informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico laddove le operazioni di locazione finanziaria fossero rilevate con il metodo finanziario anziché con quello patrimoniale.

In un tale contesto, in assenza di un'esplicita ed ufficiale affermazione della liceità del metodo "finanziario", la concreta portata innovativa dell'introduzione del **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** della norma appare alquanto limitata.

### Modifica degli schemi di bilancio

Il legislatore ha previsto la modifica e la soppressione di alcune voci dagli schemi di bilancio.

Una delle novità più rilevanti è data dalla soppressione della lettera E) dell'art. 2425 C.C. che comporta l'eliminazione della voce "Proventi e oneri straordinari" dal conto economico; detta soppressione determina effetti per nulla trascurabili anche dal punto di vista tributario, con riferimento ai criteri di determinazione della **base imponibile dell'IRAP**, fondati sul valore della produzione netta.

Tra le Immobilizzazioni immateriali iscrivibili in bilancio **non sono più iscrivibili i costi di ricerca e di pubblicità** a carattere pluriennale (restano solo i **costi di sviluppo**, il cui contenuto, peraltro, resta piuttosto indeterminato).

Altra novità rilevante è costituita dall'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato Patrimoniale<sup>6</sup>; è stata, infatti, abrogata la previsione secondo la quale *"in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine"*.

<sup>5</sup> Trattasi di quel particolare ed articolato prospetto che, da sempre, lo Studio Andreetta & Associati inserisce nella nota integrativa delle aziende assistite che risultano locatarie in contratti di leasing.

<sup>6</sup> Fatta eccezione, come si vedrà nel prosieguo, per i bilanci delle micro-imprese.

Peraltro, le informazioni riguardanti i conti d'ordine sono ora richieste al punto 9) della nota integrativa.

### Modifica dei criteri di valutazione

Sono stati modificati i criteri di valutazione di alcune voci di bilancio; si elencano qui di seguito le novità ritenute di maggior interesse:

- a) le immobilizzazioni rappresentate da **titoli** sono rilevate in bilancio con il criterio del **costo ammortizzato**<sup>7</sup>, ove applicabile (salvo che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata che mantengono la facoltà di iscrivere i titoli al costo d'acquisto);
- b) viene precisato che non si applica all'**avviamento** la disposizione secondo la quale il minor valore attribuito all'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello del costo (ammortizzato sistematicamente), non possa essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;
- c) viene confermata, con la modifica del n. 5) del co. 1 dell'art. 2426, **l'impossibilità di ammortizzare le spese di pubblicità**, anche se aventi utilità pluriennale;
- d) i costi di **impianto e ampliamento** devono essere ammortizzati entro un periodo non **superiore a cinque anni** mentre i costi di **sviluppo** sono ammortizzati **secondo la loro vita utile**; nei casi eccezionali

<sup>7</sup> L'uso indiscriminato da parte del legislatore nazionale di termini mutuati dall'esperienza statunitense farà certamente rivoltare nella tomba il frate Luca Pacioli (1445-1517), unanimemente riconosciuto come padre della Ragioneria.

La definizione di "**costo ammortizzato**" è, infatti, contenuta nel principio contabile internazionale IAS 39; esso stabilisce che il costo ammortizzato di un'attività o passività *finanziaria* è *pari al valore di iscrizione iniziale, ridotto dei rimborsi della quota capitale e delle riduzioni per perdite di valore, aumentato o diminuito dell'ammortamento della differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo*.

L'esempio che segue dovrebbe agevolare la comprensione del concetto, davvero ermetico.

Si supponga che una banca, previo pagamento di una commissione di istruttoria di € 1.000,00 conceda un finanziamento di € 100.000,00, rimborsabile al tasso nominale convertibile annuo del 5%, in 60 rate mensili posticipate. Il piano di ammortamento predisposto dalla banca evidenzierà un capitale mutuato di € 100.000,00, una rata costante di rimborso di €. 1.887,12, un totale interessi di € 13.227,40; chi ha dimestichezza con la matematica finanziaria non avrà difficoltà a verificare che, in tal caso, il **tasso di interesse effettivo** è (sarebbe) pari al 5,116%.

Rielaborando il piano di ammortamento sulla base di un capitale mutuato di € 99.000,00 (pari al "**costo ammortizzato**" iniziale) e di una rata costante di rimborso di €. 1.887,12, l'ammontare complessivo degli interessi ricalcolati diventa di € 14.227,40; quest'ultimo importo supera esattamente di € 1.000,00 (pari all'ammontare della commissione) quello degli interessi calcolati sul debito nominale di € 100.000,00, evidenziando, così un **tasso effettivo annuo** del 5,551% (contro il 5,116% precedentemente calcolato). Con la valutazione al "**costo ammortizzato**", si vuole, quindi, ottenere la spalmatura dell'effettivo costo del finanziamento lungo l'intera durata del prestito.

In verità, la montagna ha partorito un topolino, perché chi sa di Ragioneria, ha sempre ritenuto necessario spalmare il costo della commissione lungo l'intera durata del prestito, mediante la tecnica dei "risconti pluriennali".

in cui non è possibile stimare attendibilmente la vita utile dei costi di sviluppo, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;

- e) l'ammortamento dell'**avviamento** è effettuato, di regola, **secondo la sua vita utile** e non più in un termine massimo di cinque anni; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo **non superiore a dieci anni**;
- f) i **crediti e i debiti** sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**<sup>8</sup>, **tenendo conto** del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo (le società che redigono il bilancio in forma **abbreviata** mantengono la facoltà di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo ed i debiti al valore nominale);
- g) è abrogata la disposizione che consentiva di iscrivere nell'attivo di bilancio, ad un valore costante, le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;
- h) sono modificati i criteri per la rilevazione e la rappresentazione delle azioni proprie, il cui acquisto comporta ora una riduzione del patrimonio netto di uguale importo, con l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo (art. 2424-bis, ultimo co., che rinvia all'art. 2357-ter);
- i) grande enfasi è stata riservata alle modifiche in tema di valutazione degli "strumenti finanziari derivati" (il che dimostra quanto il legislatore sia lontano dalla realtà delle aziende italiane).

Le modifiche sopra accennate pongono più di un problema; per restare ai temi più concreti, ad esempio, andrà precisato come debba essere trattato il costo residuo delle **spese di ricerca e pubblicità**, che non potendo più essere capitalizzate dovranno essere stralciate dall'attivo di bilancio.

*"Con riferimento a crediti e debiti commerciali, **costo ammortizzato** e attualizzazione, in via generale potrebbero non comportare cambiamenti, anche considerando il principio generale della rilevanza (articolo 2423 comma 4, Cc) che potrebbe rendere non necessaria, in molti casi, l'applicazione a importi con scadenza entro l'arco temporale già oggi previsto dai principi Oic 15 e Oic 19 (entro i dodici mesi). Invece, la situazione cambia per crediti e debiti finanziari che, sino al 2015 in base ai principi Oic 15 e Oic 19, non erano attualizzati: **la novità riguarda, in particolare, quelli che al momento della rilevazione iniziale non sono produttivi d'interessi o producono interessi a un tasso significativamente inferiore a quello di mercato** (situazione che può verificarsi a volte nei "gruppi" di imprese).*

**La norma transitoria consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci, relative a titoli, crediti e debiti, riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio"** (commento tratto da "I bilanci del nuovo anno alla staffetta dei criteri" - FRANCO ROSCINI VITALI - TELEFISCO 2016 - IL SOLE 24 ORE).

<sup>8</sup> Per il significato della definizione di "**costo ammortizzato**" si rinvia alla nota che precede.

## Altre modifiche nel contenuto della Relazione e della Nota Integrativa

Sono state previste una serie di modifiche con riguardo al contenuto della **relazione sulla gestione** e della **nota integrativa al bilancio**, che in questa sede ci si limita ad accennare.

Nella Relazione (art. 2428 C.C.) non devono più semplicemente essere indicati “i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, perché, di converso, nella nota integrativa (punto 22-quater) è ora necessario **indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**.

Nella Nota integrativa occorre, tra l'altro, indicare:

- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (n. 22-quinquies dell'art. 2427 CC);
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (n. 22-sexies);
- **la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite** (n. 22-septies);
- le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico **secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico**.

## Previsione del Bilancio per le micro imprese

E' stata prevista nel nuovo art. 2435-ter del C.C. un'altra forma di bilancio che si affianca al bilancio in forma ordinaria ed a quello in forma abbreviata: il “**Bilancio delle micro-imprese**”.

Sono considerate **micro-imprese** le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del **rendiconto finanziario**;

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

- 2) della **nota integrativa**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) (trattasi, in pratica, dei vecchi "**conti d'ordine**") e 16)<sup>9</sup>;  
3) della **relazione sulla gestione**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)<sup>10</sup> dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423<sup>11</sup> e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426<sup>12</sup>.

~~~~~

**Per quanto sopra esposto, si invitano le società assistite dallo Studio che tengono internamente le scritture contabili a fornire nel più breve termine possibile la documentazione per la redazione del bilancio 2015.**

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori chiarimenti.

Cordialità.

GiAn

---

<sup>9</sup> "9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;"

"16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;"

<sup>10</sup> "3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;"

<sup>11</sup> "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato".

<sup>12</sup> "11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value".